

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2021, n. 229

L. R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Tratturello “Foggia-Ortona-Lavello” nel centro urbano di Foggia a favore delle signore Aulisa Michela-Chieffo Raffaella e Chieffo Idamaria.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile P.O. "Gestione del Demanio Armentizio" del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria- Struttura di Foggia, confermata dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché dirigente ad interim del suddetto Servizio, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti”* (T.U.);

il nuovo testo dell'art. 3 del predetto T.U., abrogando l'art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che *“i tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto ‘monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca’”*;

gli artt. 2 e 4 dell'abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l'obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il *“Piano comunale dei tratturi”* (P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:

a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico – culturale. Gli stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione ;

b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;

c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.

CONSIDERATO CHE:

Il Comune di Foggia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011, ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l'assetto complessivo della rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;

il disposto dell'art. 9 del T.U. prevede, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi *sub lett. c)* del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato;

la Giunta Regionale, con delibera n. 819 del 2-5-2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 57 del 28-5-2019 ha definitivamente approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi;

il Quadro di Assetto dei Tratturi ha recepito il Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia;

la Legge Regionale n. 44/2018, all'art. 13- Modifiche alle leggi regionali 5 febbraio 2013 n. 4 e 10 aprile 2015 n. 17, al co.1 lettera b), ha previsto che le aree tratturali classificate ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 6 della l.r. 4/2013, occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate patrimonio disponibile della Regione Puglia e alienabili agli attuali proprietari superficiali, anche pro-quota.

RILEVATO CHE:

Le signore Aulisa Michela, Chieffo Raffaella e Chieffo Idamaria, proprietarie di unità abitative identificate al Catasto Fabbricati del Comune di Foggia al Foglio 96, p.lla 2245 sub 42-43-44-45-46-47-48-49-50 e 51 insistenti in due fabbricati realizzati, in parte, su suolo tratturale, con istanza presentata in data 18/5/2016, acquisita al protocollo al n. 108/6789, integrata da successiva istanza del 26/08/2019, acquisita al protocollo al n. 108/17115, hanno chiesto l'acquisto, pro-quota, della porzione di suolo tratturale, facente parte del Tratturello "Foggia-Ortona-Lavello" nel centro urbano di Foggia, costituente il sedime dei fabbricati stessi, identificata al Catasto Terreni del Comune di Foggia al Foglio 96, p.lla 2245/p (già p.lla 8276 che, a seguito di variazione per bonifica identificativo catastale d'ufficio, dall'Agenzia del Territorio-Ufficio di Foggia in data 22/04/2016, prot.n. FG085555760 , è confluito nella maggior consistenza della p.lla 2245 del foglio 96).

Le sunnominate, hanno altresì richiesto parte del suolo, libero da fabbricati, identificato al Foglio 96, p.lla 9732 di mq 13,00.

Alla seconda istanza è stata allegata una perizia tecnica redatta dal geom. Alfonso Palermo per la quantificazione delle superfici richieste in acquisto.

La stessa perizia ha distinto le superfici richieste, insistenti sul tratturello, in zone : zona *a* di mq 169,75 di cui le istanti chiedono l'acquisto pro quota essendo comproprietarie di unità abitative che costituiscono 647/1000 dell'intero edificio, zona *b* di mq 117,34, zona *f* di mq 4,41.

Pertanto il suolo richiesto, identificato nella maggiore consistenza della p.lla 2245 del foglio 96 è di complessivi mq 291,6 di cui mq 169,85 per la quota di 647/1000 e mq 121,85 per 1000/1000.

Il suolo richiesto, identificato al foglio 96 p.lla 9732, contraddistinto dalla zona *e* della richiamata perizia tecnica, è di 13,00 mq.

Tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Foggia *sub* lett. *c*), ovvero rientrante tra i suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo oneroso agli aventi diritto.

VERIFICATO CHE:

il Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, dopo attenta valutazione circa la sussistenza in capo alle signore Aulisa-Chieffo, dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del diritto di acquisto - essendo comproprietarie del soprassuolo insistente su suolo tratturale , - con nota prot. n. 108/9400 dell' 1/07/2020, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, c. 1, lett. *b*), della L.R. n. 4/2013 e dall'art. 13 della L.R. n.44/2018;

la precitata Commissione, con determinazione n. 14 del 24/09/2020, ha fissato il valore di mercato del suolo, relativamente alla quota delle signore Michela Aulisa, Chieffo Raffaella e Chieffo Idamaria, in € 105.000,00 (euro centocinquemila/00);

lo stesso Servizio, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 15198 del 26/10/2020, ha comunicato alle interessate il prezzo, al quale, peraltro, sono state ritenute applicabili le riduzioni del valore stimato previste dall'art. 10, del T.U n. 4/2013.

Pertanto il prezzo finale di vendita è stato determinato in € 19.647,00 (euro diciannovemilaseicento quarantasette/00);

tale prezzo, con nota acquisita al protocollo del Servizio con il n.108/154017 del 28/10/2020, è stato formalmente accettato dalle signore Michela Aulisa e Raffaella Chieffo e con nota acquisita al protocollo al n. 16145 del 6/11/2020, accettato dalla signora Idamaria Chieffo.

ATTESO CHE :

il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia, recepito nel Quadro di Assetto dei Tratturi approvato dalla Regione Puglia, tra i tronchi tratturali rientranti *sub* lett. *c*) dell'art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), nonchè dall'art. 13 co 1 lettera *b*) della L.R. n.44/2018;

le signore Michela Aulisa, Raffaella Chieffo ed Idamaria Chieffo hanno formalmente manifestato la

volontà di acquistare, pro-quota, per quanto di propria spettanza, il terreno *de quo*, accettando il prezzo di € 19.647,00 (euro diciannovemilaseicentoquarantasette/00), così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione delle riduzioni, previste dalla L.R. n. 4/2013, del prezzo stesso;
non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.

Garanzia di riservatezza

la pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati prevista dagli art. 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La somma complessiva pari a € 19.470,00 verrà corrisposta, in solido, dalle signore Michela Aulisa, Raffaella Chieffo e Idamaria Chieffo mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente Banco Posta n. 170704 intestato a "Regione Puglia – Proventi dell'Ufficio Parco Tratturi Foggia", con imputazione al cap. 4091160 - "Proventi alienazione beni tratturali l. r. n. 4/2013", collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111). Codifica P. C. I. 4.04.02.01.002. Si dà atto che l'entrata di € 19.470,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.

L'Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, co. 4, lettere *d*) ed *e*) della L.R. n. 7/2004 e dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

1. autorizzare, ai sensi dell'art. 9, co. 3, T.U e dell'art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018, la vendita, per mq. 291,60 di cui mq 169,85 per la quota di 647/1000 e mq 121,85 per 1000/1000, del terreno tratturale facente parte del Trattarello "Foggia-Ortona-Lavello" in centro urbano di Foggia identificato al Catasto Terreni dello stesso comune al F. 96 p.la 2245/p ente urbano di complessivi mq 1940, nonché del terreno tratturale identificato al Catasto Terreni del comune di Foggia foglio 96 p.la 9732 di mq 13, dichiarati patrimonio disponibile dal richiamato art. 13 L.R. n. 44/2018, come da perizia allegata alla istanza, in favore delle signore Aulisa Michela nata il (*omissis*), Chieffo Raffaella nata il (*omissis*) e Chieffo Idamaria nata il (*omissis*), non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terreno *de quo* in € 19.470,00 (diciannovemilaquattrocentosettanta/00), corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione delle riduzioni prevista dalla normativa regionale, potendo le acquirenti beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 10, co. 3 -4 e 5 del richiamato T.U.;
3. dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria Serafina D'Emilio nata il (*omissis*),

l'incarico ad intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall'acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;

6. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile P.O.

dott.ssa Anna Maria D'Emilio

**La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio,
nonchè Dirigente a. i. del Servizio Amm.ne Beni del
Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria**

avv. Costanza Moreo

*Il sottoscritto Direttore del Dipartimento **non ravvisa/ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015:*

Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione

- dott. Angelosante Albanese

L'Assessore al Bilancio proponente

(avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA

udite la relazione e la proposta dell'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente deliberazione da parte del funzionario P.O. "Gestione del Demanio armentizio", da parte del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonchè dirigente ad interim del Servizio Amm.ne beni del Demanio Armentizio,O.N.C. e Riforma Fondiaria;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. autorizzare, ai sensi dell'art. 9, co. 3, T.U e dell'art. 13, co 1 lettera b) della L.R. 44/2018, la vendita, per mq. 291,60 di cui mq 169,85 per la quota di 647/1000 e mq 121,85 per 1000/1000, del terreno tratturale facente parte del Tratturello "Foggia-Ordona-Lavello" in centro urbano di Foggia identificato al Catasto Terreni dello stesso comune al F. 96 p.lla 2245/p ente urbano di complessivi mq 1940, nonchè del terreno tratturale identificato al Cataso Terreni del comune di Foggia foglio 96 p.la 9732 di mq 13, dichiarati patrimonio disponibile dal richiamato art. 13 L.R. n. 44/2018, come da perizia allegata all'istanza, in favore delle signore Aulisa Michela nata il (*omissis*), Chieffo Raffaella nata il (*omissis*) e Chieffo Idamaria nata il (*omissis*), non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
2. fissare il prezzo di vendita del terreno *de quo* in € 19.470,00 (diciannovemilaquattrocentosettanta/00), corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione

pro tempore, con l'applicazione delle riduzioni previste dalla normativa regionale, potendo le acquirenti beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 10, co. 3 -4 e 5 del richiamato T.U.;

3. dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
4. dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc., nessuna esclusa), sono a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
5. di conferire al funzionario p.o. Gestione del Demanio Armentizio del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, avv. Anna Maria Serafina D'Emilio nata il (*omissis*), l'incarico ad intervenire, giusta D.G.R. n. 2260 del 4/12/2018, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall'acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
6. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
DEM	DEL	2021	61	04.02.2021

L. R. N. 4 /2013 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI DEMANIO ARMENTIZIO E BENI DELLA SOPPRESSA OPERA NAZIONALE COMBATTENTI). TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO DI AREA TRATTURALE FACENTE PARTE DEL TRATTURELLO "FOGGIA-ORDONA-LAVELLO" NEL CENTRO URBANO DI FOGGIA A FAVORE DELLE SIGNORE AULISA MICHELA- CHIEFFO RAFFAELLA E CHIEFFO IDAMARIA

VISTO SI PRENDE ATTO

Responsabile del Procedimento

PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

